



ALLEGATO A

**SCHEMA
PROTOCOLLO D'INTESA**

TRA

Regione Lombardia, di seguito denominata REGIONE, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, domiciliata presso la sede di Regione, autorizzato alla stipula del presente atto

E

Ordine degli Avvocati di Milano, di seguito denominato ORDINE, con sede in Milano, via Freguglia n. 1, nella persona del suo Presidente legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine

E

Unione Lombarda Ordini Forensi, di seguito denominato UNIONE LOMBARDA con sede legale in via Freguglia, 1, 20122 Milano rappresentata dal Presidente Avv. Giovanni Rocchi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione Lombarda

PREMESSO CHE

- nell'ambito degli interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza, la legge regionale n.11/2012 prevede espressamente all'art.3 comma 4 che Regione Lombardia possa stipulare protocolli con gli ordini degli avvocati, per favorire l'assistenza legale a favore delle donne vittime di violenza, anche tramite la realizzazione di azioni e percorsi formativi professionalizzanti rivolti agli avvocati;
- la legge n. 69 del 19 luglio 2019 (c.d. Codice Rosso) "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" innova e modifica la disciplina sostanziale e processuale penale;
- il Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023, nell'ambito dell'Asse Protezione e Sostegno, individua tra le priorità il garantire una formazione periodica agli operatori dei Servizi territoriali che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e loro figli, riconoscendo l'Ordine degli Avvocati quale soggetto essenziale per garantire l'operatività delle reti territoriali interistituzionali territoriali antiviolenza;

- il Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023, nell'ambito dell'Asse Perseguire e Punire, individua tra le priorità relative al miglioramento delle procedure di gestione del rischio e dell'efficacia dei procedimenti giudiziari a tutela delle vittime di abusi e violenze e di delitti connessi alla violenza maschile contro le donne anche l'estensione del gratuito patrocinio per coprire le spese processuali oltre i casi previsti dalla normativa nazionale (per esempio, per attività stragiudiziali o nei procedimenti di separazione e divorzio);
- partecipano alle reti antiviolenza gli Avvocati che devono essere specializzati sul fenomeno, sia dal punto di vista giuridico, sia sulle modalità di rapportarsi con la vittima nelle procedure di presa in carico, al fine di individuare le diverse forme di violenza contro le donne diversificate e pervasive;

CONSIDERATO CHE

- gli avvocati, in conformità con quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) assolvono alla funzione di garantire alla cittadinanza l'effettività della tutela dei diritti, e che, ai sensi della richiamata legge 247/2012, l'Ordine:
- è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge e delle regole deontologiche, con la finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione forense e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale;
- ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni;
- organizza e promuove eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti ed ai fini di qualificare ulteriormente la professionalità degli iscritti;
- Regione Lombardia, coerentemente agli indirizzi della L.R. n 11/2012 ed in attuazione al Piano Quadriennale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023, favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno tutela a favore delle donne e dei loro figli vittime di violenza, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, tramite il costante coinvolgimento e collaborazione con Istituzioni, associazioni, Ordini professionali e società civile, raccordando le diverse competenze ed expertise in una logica di lavoro in rete;
- Regione Lombardia, Ordine degli Avvocati di Milano e Unione Lombarda Ordini Forensi hanno avviato, a decorrere dal 2014, una collaborazione sul tema della prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, tramite la stipula di Protocolli d'Intesa, finalizzati alla organizzazione di corsi professionalizzanti e follow up rivolti agli Avvocati, nonché altre tipologie di interventi relative allo sviluppo ed aggiornamento della Banca Dati giurisprudenziale lombarda e realizzazione di percorsi di sensibilizzazione in Istituti scolastici della Lombardia, collaborazione che è stata sempre condivisa dal Tribunale di Milano attraverso la presenza di giudici specializzati nella materia in tutte le azioni formative, di raccolta e di analisi delle sentenze realizzate e ciò anche in relazione alla partecipazione costante al Gruppo

Guida;

- Regione Lombardia, Ordine degli Avvocati di Milano e Unione Lombarda Ordini Forensi hanno istituito, come stabilito nel protocollo d'intesa del 2021, 2022, un gruppo di lavoro che si è occupato di studiare come estendere il patrocinio a carico dello Stato a favore delle donne vittime di violenza che, non rientrando nelle previsioni normative specifiche, sia in ambito civile sia in ambito penale, abbiano bisogno dell'assistenza di un difensore. Dai lavori di questo gruppo è emersa un'intesa volta a sperimentare un'estensione del patrocinio a spese dello stato, nei termini descritti nell'allegato A1) parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

tutto ciò premesso e considerato,
le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 Premesse

Le premesse sono parti integranti del presente protocollo.

Articolo 2 Finalità

Il presente protocollo promuove ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 e dell'art. 8 della l. r. 11/2012, la collaborazione tra Regione, l'Ordine e il Tribunale per la realizzazione di percorsi formativi professionalizzanti in materia di contrasto alla violenza sulle donne, anche finalizzati a garantire alle donne vittime di violenza un'adeguata assistenza legale gratuita e l'attivazione di ulteriori servizi ed interventi.

Articolo 3 Impegni dei soggetti sottoscrittori

Le parti si impegnano a sviluppare e promuovere congiuntamente attività miranti a istituire un'offerta formativa professionalizzante il cui fine è fornire ai partecipanti un'adeguata preparazione per:

- ☐ riconoscere il fenomeno della violenza sulle donne ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive;
- ☐ gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto;
- ☐ offrire un'adeguata assistenza legale ai fini della denuncia e nei diversi livelli delle fasi processuali;
- ☐ essere in grado di mantenere e sviluppare i rapporti con/tra i soggetti che a diversi livelli sul territorio sono coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

Articolo 4

Impegni di Regione Lombardia

Regione riconosce un contributo economico per la realizzazione di percorsi di formazione professionalizzanti e delle altre attività progettuali previste nel progetto periodo gennaio 2024 – gennaio 2025, trasmesso con PEC in data 4/10/2023 con prot. n. J2.2023.0073168.

Regione attraverso la propria struttura competente assicura il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa alla redazione e realizzazione delle azioni progettuali previste.

Articolo 5

Impegni dell'Ordine degli Avvocati di Milano

In collaborazione con gli Ordini forensi del territorio lombardo, l'Ordine si impegna a:

1. organizzare **fino a n.10 incontri di follow-up** rivolti agli avvocati che hanno svolto i corsi nelle edizioni precedenti, al fine di riprendere gli argomenti svolti e fornire un aggiornamento rispetto all'evoluzione della legislazione e della giurisprudenza in materia di violenza di genere;
2. attuare **l'estensione del patrocinio a spese dello stato** come da allegato A1) parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa;
3. realizzare di **n. 2 percorsi di formazione professionalizzante** contro la violenza sulle donne rivolti ad un numero max di 150 Avvocati, articolato in n. 8 moduli di n. 3 ore e n.1 modulo finale di 4 ore (per un totale di 28 ore). L'elenco degli avvocati che hanno proficuamente svolto i percorsi sarà attestato da Regione Lombardia;
4. aggiornare la **banca dati della giurisprudenza lombarda**, avviata con precedenti protocolli, funzionale alla raccolta di sentenze sul tema della violenza di genere e violenza domestica. Oltre al Tribunale di Milano (sezione V e IX penale, sezione IX civile) verrà individuato un altro Tribunale, al massimo due. Nell'ambito di questa azione è previsto l'ampliamento e l'estensione della banca dati giurisprudenziale con la raccolta dei provvedimenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Verrà istituito un gruppo di lavoro composto da due avvocati referenti per il civile, due per il penale e uno per la CEDU.
5. organizzazione di un **convegno finale** (suddiviso in due sessioni mattino e pomeriggio presso il Palazzo di Giustizia) sulla forza della Rete e della diffusione di una cultura del rispetto e della diversità, a tutela delle donne, destinato agli avvocati, agli operatori dei centri antiviolenza e case rifugio e a tutti gli operatori della rete che si occupano di violenza sulle donne.

Articolo 6

Contributi concedibili

Regione riconosce all'Ordine un contributo complessivo di **€ 300.000,00** (trecentomila) a copertura delle spese per la realizzazione delle attività, così suddivise:

- **€ 30.000,00** (trentamila) per la realizzazione delle azioni previste all'art. 5 del

- presente protocollo;
- **€ 270.000,00** (duecentosettantamila) destinate all'estensione del patrocinio a spese dello stato come da allegato A1;

Articolo 7

Tempistica

I follow up e le altre attività indicate all'art. 5 dovranno essere realizzati nel periodo **gennaio 2024 – gennaio 2025**. Le spese dovranno essere rendicontate entro il **28 febbraio 2026**, secondo le modalità previste all'art. 9 del presente protocollo.

Le azioni di cui all'allegato A1) dovranno essere **avviate** durante il periodo **gennaio 2024 - gennaio 2025** ed essere rendicontate **ogni 30 giugno e 31 dicembre** come da articolo 11 dell'allegato stesso.

Articolo 8

Modalità di erogazione del contributo

L'importo del contributo regionale riferito alle **attività di cui ai nn. 1,3,4 e 5** dell'articolo 5 sarà erogato all'Ordine in due fasi successive:

1. il 50% all'atto di sottoscrizione del presente protocollo d'Intesa;
2. il 50% alla conclusione delle attività di cui all'art. 5 della presente intesa, previa approvazione della relazione finale e verifica della rendicontazione delle spese sostenute.

Con riferimento all'**estensione del gratuito patrocinio** dettagliato nell'allegato A1), il contributo verrà erogato in un'**unica soluzione** alla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa.

Articolo 9

Rendicontazione delle spese sostenute

Con riferimento alle attività di cui ai nn. 1,3,4 e 5 dall'articolo 5 Regione provvederà alla verifica della documentazione finale di spesa della relazione finale delle attività e dei prodotti realizzati e a liquidare il saldo entro i sessanta giorni successivi alla data di ricevimento della rendicontazione.

Sulla base delle azioni realizzate, l'Ordine presenterà una **relazione finale** che evidenzii, in coerenza con le attività previste, le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate.

Alla relazione finale allegherà la documentazione predisposta la Regione Lombardia e, in particolare:

1. l'elenco delle spese sostenute;
2. i documenti giustificativi di spesa e i relativi mandati di pagamento;
3. i provvedimenti di affidamento di incarichi professionali o consulenziali, contratti e relativi curriculum vitae dei soggetti incaricati;
4. i provvedimenti e i documenti ufficiali approvati nel corso del progetto
5. copia di tutti i prodotti realizzati nel corso del progetto;

6. eventuale dichiarazione in caso di rinuncia del professionista all'incarico.

La relazione finale e la rendicontazione delle spese saranno predisposte secondo i modelli e le linee guida predisposte dalla Direzione Generale regionale competente e la documentazione allegata alla relazione finale sarà presentata in originale o copia conforme.

Regione monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia e l'efficienza delle attività, nonché i risultati raggiunti sul territorio e le azioni svolte, al fine di rendere noti i risultati complessivi dell'intera iniziativa regionale.

Con riferimento alle attività legate all'estensione del gratuito patrocinio si rinvia all'articolo 11 dell'allegato A1).

Articolo 10 Revoche

Il contributo sarà revocato qualora venisse accertata l'impossibilità di svolgere e completare il percorso formativo, o venissero accertate irregolarità attuative, o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Il decreto di revoca disporrà l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione.

Articolo 11 Trattamento dei dati personali

In esecuzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in conseguenza della esecuzione del presente protocollo, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 12 Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 13 Disposizioni finali

Il presente protocollo rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti.

Ogni modifica e integrazione del presente protocollo dovrà essere concordata fra le parti e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

per **Regione Lombardia**

Il Direttore Generale della Direzione Generale
Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità
Claudia Moneta

per **Ordine degli Avvocati di Milano**

Il Presidente
Antonino La Lumia

per **Unione Lombarda Ordini Forensi**

Il Presidente
Giovanni Rocchi